

Adunanza del 22 Luglio 1916

Presiede il Vice Presidente Magaldi.
Sono presenti: i Comprocuratori, Consigliere
ri Verardo e Benedetto e Direttore Generale
Lucci, ed il Consigliere Casimiri quale Se-
gretario del Consiglio di Amministrazione.

1/ Causa eredi Calabri per sinistro con-
testato.

Il Direttore Generale ricorda
che il Comitato Permanente, in adunan-
za del 19 agosto 1915, ritenendo che si avessero
elementi sufficienti per contestare, a tutti
gli effetti dell'articolo 229 del Codice di Commercio,
il pagamento della somma di L. 2.000 assi-
curata al signor Carlo Calabri morto per
leucemia il 21 maggio 1915, deliberò appunto
la contestazione del sinistro. Ora l'avvocatura
Erariale Generale, con lettera del 13 corrente, ha
informato l'Istituto che, nella causa promos-
sa dagli eredi, il Tribunale ha accolto pie-
ramente le domande avversarie, condannando
l'Istituto al pagamento della somma garantita
con la polizza stipulata dal defunto sig. Carlo

Calabro ed alla rifusione delle spese onerarie di lire. La sentenza, tenne che per le spese è anche unita della clausola di pura storia esecutoria.

Il Direttore Generale avverte che dalla copia della sentenza, inviata in visione dall'Avvocatura Erariale si rileva come il Tribunale adito, pur non riconoscendo che il Calabro incorse in reticenze ed omissioni dichiarative, è andato nell'avviso che il Calabro stesso nelle erronee dichiarazioni e reticenze incorresse in piena buona fede.

Nel riassumere la motivazione della sentenza, l'Avvocatura Generale Erariale, con la lettera citata, esprime nettamente il parere che contro la sentenza stessa non convenga appellare. Da parte sua l'Ufficio cui fu espresso il parere, esprimendo la convinzione che i fatti avrebbero potuto ragionevolmente condurre alla ammissione della buona fede, che fu ammessa dal Comitato permanentemente e favorevolmente che alle argomentazioni del Tribunale potrebbero opporsi critiche non infondate, ritiene che, dato il parere così espresso dall'Avvocatura Erariale, e considerata anche la lieve entità della somma assicurata

27



non: non consigliabile il ricorso in appello contro
la sentenza.

Il Comitato sulle le comunicazioni
in del Direttore Generale, è l'avviso che converga
attuarsi al consiglio della C. Avvocatura Cra-
ziale Generale per quanto riguarda l'appello
contro la sentenza del Tribunale di Parma;

una ritiene altresì che, di fronte alla moti-
vata deliberazione del Comitato Permanente che
condanna l'Istituto ad affrontare la causa,
non sia neanche opportuno dare sent. altro
mentione alla sentenza medesima; e però
autorizza il Direttore Generale a tentare una a-
michevole compromesso della vertenza, alle mi-
gliori condizioni che sarà possibile di ottenere.

2/ Ortino alla Società Cooperativa
fra gli impiegati delle pubbliche e priva-
te amministrazioni

Il Direttore Generale, ricordate
inveniente le comunicazioni fatte al Comitato
Permanente nell'adunanza del 11 maggio scorso,
circa i rapporti ancora da definirsi con la "Soci-
tà Cooperativa fra gli impiegati delle pubbliche

e private Amministrazioni, e coi soci della
medesima, signorine Lina e Dina Falangola, si
ferisce che il costruttore del villino di perti-
nenza di dette signorine, il signor Francesco
Di-Pubis, ha consentito ad un accommodamento,
almeno per quanto può interessare l'Istituto,
nel senso che egli è disposto a comprare nell'atto
di mutuo individuale in confronto delle sorelle
Falangola, autorizzando l'Istituto a pagare
il residuo del mutuo alla Cooperativa, ed ai
soci della medesima, e dichiarando scembiati pri-
vi di ogni effetto gli atti notificati all'Isti-
tuto allo intento di impedire tale pagamento.

Ciò stante, poichè nulla più sembra
ostare al definitivo regolamento del mutuo con
la Cooperativa, ed alla assunzione alle signorine
Falangola della quota dello stesso mutuo, che
dovrà far loro carico, il Direttore Generale pre-
senta lo schema dell'atto relativo;

Il Comitato, sentite le comunica-
zioni del Direttore Generale, approva, nel senso
che qui di seguito si trascrive, lo schema del-
l'atto di versamento di somma mutuata e
quintante di esse, autorizzandone la regolare

stipulazione:

In presenza:

Con atto a rogito del Notaio di residenza
in Torino Dr. Pietro Piccini 29 maggio 1913 la Cas-
sa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni
con sede in Torino in ossequio a promessa
di mutuo contenuta nel rogito Evangelisti
23 marzo 1912 acconsentiva di versare la somma
di L. 281.500 alla Società Anonima Cooperativa
fra gli impiegati delle Pubbliche e Private Am-
ministrazioni, per costruzione di case econo-
miche con sede in Genova congiuntamente
ad alcuni fra i suoi soci a favore dei qua-
li venne pure concesso il diritto di ripartire
il capitale a versarsi in mutui singoli al
nome di ciascuno socio, come risultanti dai
rogiti 29 luglio 1914, 6 Aprile 1914 e 12 luglio
1915 tutti stipulati dal Dr. Pietro Piccini
di Torino.

I soci predetti si sono già avval-
si della accumulata facoltà, ad eccezione
delle signorine Lina e Bice Falanga, le qua-
li hanno ora richiesto di procedere alla in-
dividualizzazione della parte del mutuo

loro assegnata in conto della qualità
ebbero la complessiva somma di L. 20.500,
sotto l'incasso che, in occasione del versa-
mento del residuo a definizione totale
del contratto di mutuo di L. 281.500 con-
cesso alla Cooperativa predetta, si sarebbe
proceduto alla stipulazione del mutuo indi-
viduale a favore di due sorelle Lina e Bice
Talangola, come si ebbe a praticare per gli
altri soci. Nel frattempo alla Cassa
Mutua Cooperativa Italiana per le Penne
con sede in Torino in liquidazione succe-
deva nei riguardi dell'accumato mutuo
l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
con sede in Roma in virtù degli atti a regi-
stro Giuriano, iscritto al Collegio Notarile di To-
rino, nelle date 25 settembre e 19 novembre
1915; ed il Secario dell'Istituto medesimo
avendo esaurito il compito peritale, si mol-
tò con formale atto procedere al definitivo
regolamento del mutuo concesso alla Società
Cooperativa fra gli Impiegati delle Pubbliche
e Private Amministrazioni per costruzione di
case economiche con atto Sicini 29 maggio 1913,
e nel contempo individualizzare la competen-

dy

La quota di detto mutuo nei riguardi delle
signorine Dica e Lina Salaugola.

Quindi è che;

Immutati di un Dr. Giorgio Rosalpi
etc. etc.

Sono personalmente presenti:

Il Sig. Gr. Uff. Dr. Carlo Covi fu Camilla
etc. etc. ed il Sig. Comm. Dr. Francesco Gu-
ra del fu storico etc. etc. che interviene
quale Consigliere di Amministrazione del
l'Istituto medesimo delegato a concorrere
alla firma degli atti legali, interambi autori-
tati alla stipulazione del presente contrat-
to a sensi della deliberazione del Comitato
Immutati dell'Istituto predetto in da-
ta

Il Sig. Cav. Anselmo Salaugola fu
Angelo nato a Napoli e residente a Genova
nella sua qualità di Presidente della Società
Anonima Cooperativa fra gli Impiegati
delle Pubbliche e Private Amministrazioni
in per costruzione di case economiche con-
rate in Genova a questo atto autorizzato con
deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione di detta Cooperativa in data

che per estratto autentico presentato e letto
si allega al presente atto sotto la lettera A

Le signorine Lina e Bice Falangola
figlie di Teseo nate ambedue e domiciliate
in Roma, Piazza Foro Traiano N° 30,
possidenti, nubili e maggiorenni, ed
il Sig. Francesco De Fubis del fu
unido a domiciliato in Roma Via
Vespaniano N° 56, costruttore.

Personne tutte della cui identità
personale io Notaro coadiutore sono per
severamente certo.

Quali Signori Comparenti ratifican-
do la sopra fatta narrativa, stipulano quan-
to segue:

Arj

Art. 1° - I signori Comm. Carlo Corci e
Francesco Guerra nelle imprese qualitate
riconescono accertata, come nella premessa
narrativa, sulle somme già corrisposte in
conto del mutuo di L. 281.500, una passivi-
tà a favore dell'Istituto Nazionale da co-
si rappresentata, di L. 30.600 a carico delle
signorine Bice e Lina Falangola, ed in con-
formità del parere del tecnico dell'Istituto
stesso, essendoci constatato che sul villino

delle signorine Talangola può corrispondere
si un mutuo individuale di $\text{L}^{\text{.}} 56.300$ (lire
cinquantaseimila trecento) a compimento
di tale mutuo pagano ora alla presenza
di me Notaio ai signori Car. Arsete Talan-
gola nel nome e alle signorine Bice e Lina
Talangola la somma di $\text{L}^{\text{.}} 25.700$ (lire venti
cinquemila settanta) detratte $\text{L}^{\text{.}} 222$ (lire due
centoventidue) per spese di perizia del villino
suaccennato nonché $\text{L}^{\text{.}} 910,85$ (lire novecen-
todici e centesimi ottantacinque) per inter-
essi a tutto il 30 giugno 1916 dovuti dalla
Cooperativa sopra nominata sulla somma
già ad essa corrisposta, nonché $\text{L}^{\text{.}} 2006,63$
(lire duemilasei e centesimi sessantatre) per quote
arretrate di ammortamento e interessi di mora
relativi ai mutui individuali dei soci Longo e
Lupini, e così la residua somma di $\text{L}^{\text{.}} 22.560,52$
(lire ventiduemila cinquecentosessantae centesimi
cinquantadue) mediante vaglia della Banca
d'Italia N^o che previo esatto riscontro
i predetti Sig. Car. Arsete Talangola e signo-
rine Lina e Bice Talangola presò di loro arbitra-
rio e ne rilasciano tutti quietanza per ogni
effetto di legge, accettando il fatto accettato

mento.

A-X.2^o: Le signorine Bice e Lina Falanga si dichiarano pertanto vere e legittime debitrice verso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni della capitale somma di L. 56.300 impiegata nella costruzione del vilino loro assegnato dalla Cooperativa Mutuaria con rogito Evangelisti 22 giugno 1913, ferme restando gli obblighi tutti nascuti dai contratti 23 marzo 1912 rogito Evangelisti e 29 maggio 1913 rogito Piccini, all'infuori del vincolo di solidarietà con gli altri soci debitori, restando ferma la solidarietà della Cooperativa sopra nominata a beneficio dei soci debitori e per le obbligazioni tutte dei soci medesimi assunte a favore dell'Istituto Mutuante.

Or

A-X.3^o: Le signorine Bice e Lina Falanga richiamaudo le principali pattivezioni contenute nei precedenti contratti si obbligano a restituire all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il capitale di L. 56.300 (lire cinquantaseimila Trecento) in corso rate trimestrali posticipate dell'ammontare



ciannina di L. 940.75 (lire novocento quaranta
e centesimi settanta) la prima scadenza
è al 30 settembre 1916, e comprendendosi il
rateo di ammortamento di capitale ed
interesse scalare del 4.50% annuo, il tutto
come da piano di ammortamento che, per
via letteraria e firma delle parti, si allega
al presente atto sotto la lettera B. per farne
parte integrante e sostanziale.

Il detto interesse dovrà essere libero
ed esente da qualsiasi imposta tasse o trat-
tamenti presenti o futura, sia a favore dello sta-
to sia a favore delle Provincie, dei Comuni o di
altri Enti e segnatamente dalla Imposta
di R. M. le quali tasse imposte o trattamen-
ti le ammortarie signorine Falangola assumono
a totale loro carico, e si obbligano di rimborsare,
ove d'uopo, l'importo all'Istituto mutuan-
te nelle singole scadenze del pagamento degli
interessi, e di non ripetere o compensare mai
tali tasse imposte o trattamenti, nonostante
che la legge le carichi ai creditori con derog-
ga ai patti speciali, per modo che l'Istituto
mutuarie debba sempre percepire integrale
e netto il convenuto interesse del 4.50%.

Art. 4^o Tutti i pagamenti a titolo di
ammortamento del capitale ed accessori,
dipendenti da questo contratto, dovranno
essere eseguiti dalle mutuarie e da chi
per esse in valuta legale all'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni, franchi e
liberi da ogni spesa e danno, e non potreb-
bano essere ritardati di oltre trenta giorni,
e durante tale termine decorreranno
sulle somme da pagarsi gli interessi com-
merciali. Trascorso detto termine di mora
l'interesse si intenderà elevato a titolo di pe-
nale, dell'uno per cento all'anno a decorrere
dal giorno in cui si verificò la decadenza
del beneficio della mora, fino al giorno in
cui si effettuerà l'incasso del capitale ed
accessori.

Art. 5^o L'assicurazione contro i danni
dell'incendio per il fabbricato di proprietà
delle debitrice e come infra gravato da prima
ipoteca a favore dell'Istituto mutuarie avrà
luogo con polizza a favore dell'Istituto stesso
il quale pagherà i premi annuali e ne vor-
rà rimborsato dalle debitrice all'epoca del
pagamento delle annualità. Per il fabbricato

si manifestasse l'incendio, le signorine sorelle Falangola dovranno testò ed in ogni caso non mai oltre dieci giorni dall'avvenuto sinistro dare avviso all'Istituto, il quale avrà diritto d'intervenire negli atti di accertamento dei danni ed anche di provvedervi in occorrenza.

Le indennità dovute potranno essere ritirate dall'Istituto, salvo al medesimo di regolamentare i propri conti colle debitrice che dovranno sempre rimborsare le spese di liquidazione e se l'Istituto vorrà lasciare ritirate liberamente dalle debitrice ne darà ad esse apposite autorizzazioni da valere verso la Compagnia assicuratrice.

Art. 6° - Lo stabile ipotecato dovrà essere tenuto da buono e diligente padre di famiglia ed al riguardo l'Istituto mutuante si riserva espressamente la facoltà di cui all'art. 54 del Regolamento e della legge 27 febbraio 1908 n. 89, di far visitare da persona di sua fiducia in ogni tempo gli stabili sottoposti ad ipoteca a suo favore, per accertarsi del loro stato di manutenzione; e le signorine Falangola mutuatrici, avranno il dovere di far eseguire quelle opere di manutenzione e di

riparazione che in seguito alle risultanze di tali ispezioni l'Istituto stesso si sentisse opportuno di consigliare...

Art. 7° Verificandosi i casi previsti dagli art. 1176 e 1180 cod. civ. l'Istituto Mutuante avrà il diritto di pretendere un supplemento di garanzia ritenuto congruo dall'Istituto stesso.

Art. 8° Le somme dovute alle debitrice per causa di espropriazione forzata, per pubblica utilità e per altro titolo, riguardante modificazioni del diritto di proprietà saranno versate alla Cassa Mutuante ed imputate a parziale e totale estinzione del debito siccome pagamenti anticipati.

Art. 9° Le debitrice si obbligano di presentare ad ogni richiesta dell'Istituto creditore le prove del regolare pagamento delle imposte e gravami in genere afficienti gli immobili ipotecati.

Art. 10° Qualora l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per ottenerne la restituzione del capitale mutuato, in qualunque epoca dovesse ricorrere ad atti giudiziari, con conseguente subasta dello stabile ipotecato,

ed il ricavato della vendita non basta, se a rimborsare l'Istituto mutuale del capitale, degli interessi arretrati, e se ne fossero, e di qualunque altra spesa a risarcimento di danni, le mutuarie si obbligano di pagare la differenza.

Art. 11^o = I signori Comm. i Carlo Cacci e Francesco Guerra nelle spieghe loro quali fiche analogamente alle costituzioni del presente atto autorizzano il Sig Conservatore delle Spese di Pavia di Enquire a margine della iscrizione ipotecaria 4 luglio 1913 vol. gen. 458 N^o 298, registro di formalità vol. 1629 N^o 1374, a favore della Cassa Mutua Coop. Italiana per le Pensioni di Torino ed ora trasferita a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come da annuamento 19 gennaio 1916, reg. gen. vol. 506 N. 376 reg. ann. vol. 84 N^o 101 la seguente annotazione: "che tale iscrizione ipotecaria verrà cancellata dallo stabile di proprietà delle debtrici signorine Bui e Lina Talangola, posto che esse avranno estinto totalmente il debito relativo allo stabile proprio, che è il fondo, con altrettanti costruzioni, letto N^o 6, di mio 396.95

confinuante con le strade sociali N° 2
 e 3, con Scagliola Giovanni, Torti Fran-
 cesco e Scariabotti Pietro, ora Pisani Gi-
 uelli, salvi ecc, del terreno di mq. 9435,
 sito in Roma, fuori Porta S. Giovanni,
 al vicolo dello Scorpione, distinto in ca-
 tasto alla mappa 161 coi N°: 132, 133,
 11744, confinante con la proprietà Isa-
 ia Del Vecchio, col via Ferraria Roma-Pe-
 sa, col vicolo Commerciale detto delle
 Scuole e con la proprietà Garelli, quale
 lotto è ora distinto in catasto alla
 mappa 161 col N° 2044.

Art. 12° = Il Cav. Arsenio Falangola Am
 dichiara pure di intervenire al presente
 atto per far salvi alla Società Anonima
 Cooperativa da esso rappresentata tutti
 i benefici consentiti dall'art. 11 del Testo
 Unico 27 febbraio 1908 N° 85.

Art. 13° = La inadempienza di qualun-
 si dei fatti stipulati e la inesattezza
 di qualsiasi delle fatte dichiarazioni ed in
 specie la mancanza al puntuale pagamento
 so anche di una sola delle rate di am-
 montamento del capitale e interessi e di

rimborso di tasse imposte e bruttoni
Aranta giorni dopo la scadenza, sarà dirit-
to all'Istituto mutuale di procedere
agli atti per l'immediata restituzione
del capitale mutuatato e dei suoi accessori
compresi gli interessi di mora e la penale
a norma dell'art. 18 del presente contratto,
oltre la rifazione delle spese e dei danni,
senza bisogno di costituzione di mora e
di pronuncia di magistrati, rinunzian-
dosi dalle mutuatarie signorine Pice e Lina
Falangola ora per allora al beneficio del
termine e a qualunque altro per legge.

Resta altresì convenuto che qualo-
ra si verificasse la espropriazione della casa
ipotecata per inadempimento delle mutuatario
al presente contratto, esse signorine Falangola
saranno tenute a pagare all'Istituto mutuale
le spese stragiudiziali ed irripetibili.

Art. 18° = Tutte le obbligazioni assunte
dalle mutuatario signorine Falangola
con il presente istrumento s'intendono soli-
dali ed indivisibili fra i loro eredi e succes-
sori a qualunque titolo; per modo che questi
s'intendano debitori solidali della somma

univale e dei relativi accessori, escluso qualsiasi beneficio di divisione e salvo il disposto dell'art. 27 della prefata legge sulle case popolari e 20 e seguenti del relativo regolamento.

Art. 15. Il signor. Cav. Aureo Talan-
gola nella spiegata sua qualifica di Pre-
sidente della Società Anonima Cooperativa
tra Impiegati delle Pubbliche e private
Amministrazioni per costruzione di case
economiche all'uopo autorizzate dal Con-
siglio di Amministrazione, dichiara a una
volta che col versamento come sopra fatto
dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,
la Spett. Cassa Mutua Cooperativa
Italiana per le Pensioni di Torino,
e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
si hanno pagato tutto il complesso della
somma dovuta in dipendenza del suc-
citato univo e quindi ne rilascia ampia
e finale quietanza.

OK

Art. 16. Il Sig. Francesco Di-Rubis
appositamente qui intervenuto dichiara
di voler ritenere privi di ogni effetto
l'atto di diffida notificato all'Istitu-



lo Nazionale in data 18 febbraio 1916 Uff. Sociale Giudiziaro Mussa quanto l'atto di citazione 9-10 marzo 1916, notificato ad istanza di esso sig. De Fubis allo Istituto medesimo alle scopo di impedire il pagamento delle somme dovute alla Società Anonima Cooperativa fra gli impiegati delle Pubbliche e Private Amministrazioni per cause economiche, per conto delle socie signorine Sabangola Luia e Bice, e quindi autorizza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni s'chi per uso di liberamente pagare le somme dovute alla cooperativa fra Impiegati delle Pubbliche e Private Amministrazioni per cause economiche ovvero ai di lei soci, il tutto con esonerazione da ogni responsabilità.

Art. 17.º Le spese tutte ed onorari del presente atto, accessori e dipendenti compresa una copia autentica in forma esecutiva del presente atto, da consegnarsi all'Istituto mutuatante, sono a carico della Società Cooperativa fra gli impiegati delle Pubbliche e Private Amministrazioni, le quali intendono avvalersi dei benefici di legge per la riduzione delle tasse di registro e ipotecaria.

Art. 18° Per l'osservanza di quanto so-
pra le parti si obbligano nei più validi
interdi di legge, eleggendo domicilio presso
la sede dell'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, in Via della Stamperia.

Dopo di ciò il Vice Presidente legge
la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Amintore

Il Direttore Generale Il Consigliere Segretario, assessore

L. Pacci

Adolfini



Adunanza del 22 Luglio 1916.

Presenti: Il Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione Grand'Uff. Dott. Zagatti
Piumato.

Il Consigliere Dott. Prof. Alberto Beneduce

" " Grand'Uff. Pietro Vando

" " Comm. Art. Giovanni Rosmini

Il Direttore Generale Grand'Uff. Dott. Carlo Cioni

Presiede il Vice Presidente.

Funziona da Segretario il Capo dell'Uff.
fficio Organizzazione Carlo Carafa d'Andria.

Il Presidente invita il sig. Consigliere
Guerra a riferire sul colloquio avuto a Pi-
sa col sig. Traglia probabile concernente per
quell'agenzia Generale. Il Consigliere Guerra
riferisce che lo Traglia non intende presentare
domanda, essendo ispettore di compagnia
privata dalla quale non desidera avere ap-
punti qualora non dovesse conclu-
dere accordi coll'Istituto se si sapes-
se delle sue trattative. In ogni modo è
disposto a trattare se sarà avvertito, non
ufficialmente, che il Comitato è disposto a

conferire con lui.

Dopo l'offerta già avuta per Pisa dal Sig. Enfield che concorre anche per Lucca e subordinatamente anche per Siena, tenuto presente che per l'Agenzia di Lucca si è quasi preso impegno con l'Avv. Napolitano, si ritiene conveniente di far venire a Roma lo Staffa, invitandolo non ufficialmente. In ogni modo su ciò si deciderà in altra seduta, e resta perciò sospesa ogni decisione e per Pisa e Lucca.

Viene poi data lettura di una lettera del Sig. Ispettore Frauellich con alligata una bozza di convenzione che il Frauellich crede possa regolare i rapporti tra il signor Pio Comiti titolare dell'Agenzia di Parma e l'Ispettore Montesanti, dal 1917.

Il Comitato non approva il contenuto di detta convenzione perché con essa venrebbe formata una vera e propria società per la gestione dell'Agenzia, e dà incarico al Consigliere Comm. Terenzi di curarsi sopra luogo per concordare in modo più convenien-

Or

La convenzione in parola

p. Il Presidente

V. Magaldi.

Il Direttore Generale Il S. Segretario.

[Signature]

[Signature]